

Allegato 1

**Deduzioni alle riserve regionali formulate con Delibera di Giunta
Regionale n. 1887 del 3 dicembre 2007**

**Variante al PTCP in attuazione del PTA
(dicembre 2007)**

**RISERVE ALLA VARIANTE AL PTCP IN ATTUAZIONE DEL PTA
FORMULATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 1887 DEL 3 DICEMBRE 2007**

DEDUZIONI

PROTOCOLLO GENERALE	141035	DATA	13/12/2007
RICHIEDENTE	REGIONE EMILIA ROMAGNA DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI		
INDIRIZZO	VIA DEI MILLE, 21 – 40121 BOLOGNA		

La Giunta Regionale ha formulato, con deliberazione n. 1887 del 3 dicembre 2007 ed ai sensi dell'art. 27 comma 7 della L.R. 20/00 e s.m.e i., le riserve alla Variante al PTCP in attuazione del PTA della Provincia di Modena, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 110 del 18.07.2007.

Di seguito, si riportano il testo di ciascuna riserva regionale e relativa deduzione o controdeduzione, con l'indicazione delle conseguenti eventuali modifiche apportate a documenti e cartografie costitutivi la Variante, a seguito dell'istruttoria effettuata.

Numero da D.G.R. 1887/07	Contenuto	Deduzione
QUADRO CONOSCITIVO		
1.1	Si chiede di rivedere la figura 3.3a del quadro conoscitivo, indicando il pozzo di monitoraggio della rete delle acque sotterranee ubicato in comune di Mirandola come appartenente alla Classe 4	ACCOLTA
1.2	Si richiede di spiegare il motivo per cui sussiste la differenza tra i punti valutati per lo stato chimico e per lo stato ambientale relativamente alla classificazione delle acque sotterranee , tenendo presente a tal fine quale è stata nel PTA regionale la modalità di assegnazione della classe di stato ambientale	ACCOLTA
RELAZIONE GENERALE		
1.3	Si chiede di chiarire se l'elaborato " Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale " costituisca (come sembra di capire dal contesto degli elaborati di Piano presentati) elaborato di Piano ed in caso affermativo di trasmetterlo come tale alla Regione onde poterne valutare gli effetti sul territorio e sull'ambiente	FORNITA PRECISAZIONE RCHIESTA
1.4	Si chiede che il Piano, a fianco delle tradizionali politiche di settore, avvii l'adozione dei criteri e delle modalità di intervento della Riqualficazione Fluviale collegandosi alla Variante generale al PTCP in itinere	PARZIALMENTE ACCOLTA
1.5	Si chiede, per una migliore efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento qualitativo delle acque, che il Piano integri le politiche individuate con strategie mirate alla riduzione dei carichi inquinanti diffusi a protezione del reticolo naturale minore e di bonifica , attraverso la disposizione di azioni adeguate, tra le quali la realizzazione di una rete di fasce tampone	PARZIALMENTE ACCOLTA
1.6	Si chiede alla Provincia di integrare le Norme, in materia di fontanili , con indirizzi di tutela specifica (ad esempio con riguardo alle lavorazioni agricole) e generale, da integrare nelle scelte di governo del territorio, in considerazione della loro particolare importanza e fragilità, per la loro importanza ecologica e in quanto emergenze naturali della falda	ACCOLTA
1.7	Si chiede di eliminare la Tabella 2.4.a "Tabella 1 dell'Allegato A del DM 367/2003 relativamente alle acque dolci superficiali", che fa riferimento a norma abrogata (D.Lgs. 152/1999) e di sostituirla con la tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del vigente D.Lgs. 152/2006 (art. 78 D.Lgs. 152/2006).	PARZIALMENTE ACCOLTA
NORME DI ATTUAZIONE		
1.8	Si chiede di mantenere i titoli degli artt. 28 e 42 del vigente PTCP, trasformando in successivi commi gli art. 28A, 28B, 28C e 42A, 42B, 42C della presente Variante	PARZIALMENTE ACCOLTA
1.9	Art. 28A " Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura " lett. c.1): si chiede di meglio descrivere le modalità di creazione di zone controllate di infiltrazione di acque superficiali, richiamate dal fiume, per il ripascimento della falda , motivandone le modalità atte a garantirne la sicurezza	ACCOLTA
1.10	Art. 28A " Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura " lett. b.1): si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole "...civili e produttivi" le seguenti: " ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare)"	ACCOLTA
1.11	Art. 28A " Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura " lett. c.4): si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole: "... dei suoli, dovranno" le seguenti: " favorire il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione dei cambiamenti di destinazione d'uso a fini di urbanizzazione e ".	ACCOLTA
1.12	Art 28c " Zone di protezione delle acque superficiali " punto 2.2 lettera e: si chiede di rivedere la formulazione prevedendo il rispetto dei VL per il parametro azoto ammoniacale di 5 mg/L per i soli scarichi di acque reflue industriali di consistenza superiore a 500/1000 AE con recapito nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa destinate ad usi idropotabili per una estensione di 10 km2	PARZIALMENTE ACCOLTA

Numero da D.G.R. 1887/07	Contenuto	Deduzione
1.13	Art. 42B "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica", punto 4 "Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola (artt. 29 e 30 delle norme del PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA)", lettera a.1): si chiede l'eliminazione del secondo alinea	ACCOLTA
1.14	Art. 42C "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica" punto 2 "Misure per il risparmio idrico (Titolo IV, Capitolo 2 delle norme del PTA), lett. d.1.2) : si chiede di fare esplicito riferimento al sistema IRRINET adottato dalla Regione Emilia-Romagna . Contestualmente si suggerisce di utilizzare la denominazione di Piano di Sviluppo Rurale (PSR) anziché quella di Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), come disposto dalla Commissione europea	ACCOLTA
ELABORATI CARTOGRAFICI		
1.15	Si chiede di riportare sulle tavole 1 (Sistema Ambientale) del PTCP vigente il perimetro identificante l'areale complessivo su cui agiscono le tutele previste per le tre zone di protezione a), b), c) definite nell'adeguamento al PTA	ACCOLTA
1.16	Si chiede la revisione della tavole n. 14.1 e 14.2 "Carta delle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola" escludendo le porzioni di territorio collinare montano relative alle "aree di possibile alimentazione delle sorgenti" già comprese nelle tavole 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 della "Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"	ACCOLTA
VALSAT		
1.17	Si chiede di coordinare le "direttive in materia di sostenibilità ambientale" di cui all'articolo 42C delle Norme Tecniche di Attuazione con le azioni generali e integrative descritte nella Valsat . E' opportuno, inoltre, che la Valsat del PTA, contenga criteri anche per la redazione delle Valsat dei PSC . A tal fine, riprendendo gli indirizzi e le misure "in materia di sostenibilità ambientale", descritti nelle norme del Piano stesso, la Valsat del PTA dovrà meglio esplicitare, gli obiettivi e gli indicatori di sostenibilità cui si dovranno attenere i piani urbanistici attesi	PARZIALMENTE ACCOLTA

a) CON RIFERIMENTO AL QUADRO CONOSCITIVO:

RISERVA n. 1.1

Contenuto:

Si chiede di rivedere la figura 3.3a del quadro conoscitivo, indicando il pozzo di monitoraggio della rete delle acque sotterranee ubicato in comune di Mirandola come appartenente alla Classe 4.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: si tratta di una imprecisione grafica che verrà corretta in accoglimento della riserva

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà a correggere la figura 3.3.a del Quadro Conoscitivo indicando il pozzo come appartenente alla Classe 4.

RISERVA N. 1.2

Contenuto:

Si richiede di spiegare il motivo per cui sussiste la differenza tra i punti valutati per lo stato chimico e per lo stato ambientale relativamente alla classificazione delle acque sotterranee, tenendo presente a tal fine quale è stata nel PTA regionale la modalità di assegnazione della classe di stato ambientale.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA Nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, per aumentare il livello informativo e descrittivo locale, sono stati presi a riferimento non solo i pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio regionale, bensì anche quelli che costituiscono la rete provinciale. Si evidenzia invece che l'elaborazione dello stato ambientale è stata effettuata solamente sui punti della rete di monitoraggio regionale considerato che il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsto dalla normativa è richiesto solamente queste stazioni. Di fatto si è optato per una scelta che consente il rispetto del quadro normativo vigente in termini di definizione dello stato ambientale e relativo confronto con gli obiettivi del PTA, e allo stesso tempo consente di sfruttare la peculiarità della rete provinciale, utilizzandone i risultati per approfondimenti specifici. È questo il motivo per cui il quadro conoscitivo sullo stato di qualità delle acque sotterranee presenta difformità di punti di monitoraggio tra il calcolo dello stato chimico e quello ambientale. L'opportunità di tale scelta è stata comunque valutata avendo a riferimento la necessità di sfruttare i risultati della rete di monitoraggio provinciale per lo stato chimico e allo stesso tempo rendere lo stato ambientale conforme alla normativa ed al PTA: in definitiva si ritiene che il procedimento seguito non generi conflittualità con la metodologia regionale e contestualmente consenta di sfruttare i dati disponibili a livello locale, evidenziando l'importanza della rete provinciale.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà ad esplicitare questi aspetti con maggior dettaglio all'interno del Quadro Conoscitivo nella Relazione Generale (capitolo 3.5).

b) CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE GENERALE:

RISERVA N. 1.3

Contenuto:

Si chiede di chiarire se l'elaborato "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" costituisca (come sembra di capire dal contesto degli elaborati di Piano presentati) elaborato di Piano ed in caso affermativo di trasmetterlo come tale alla Regione onde poterne valutare gli effetti sul territorio e sull'ambiente.

Deduzione:

L'elaborato "**Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale**" non costituisce elaborato di Piano bensì programma attuativo della Variante al PTCP in attuazione del PTA analogamente al Programma di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica - disciplina degli scarichi approvato con la medesima delibera di consiglio n. 110 del 18/7/2007.

In effetti si è ritenuto opportuno procedere alla redazione di un programma specifico che contenesse le ipotesi di realizzazione degli invasi a basso impatto ambientale che potesse costituire il punto di riferimento per la successiva individuazione di quelli da realizzare in funzione anche dell'elaborazione della Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) nonché alla programmazione delle opere di difesa del suolo (di cui alcune in progetto potrebbero risultare sfruttabili anche ai fini del contenimento del deficit idrico per scopi irrigui) attualmente in corso da parte degli organi competenti.

Inoltre, le Norme Tecniche del Piano regionale di Tutela delle Acque individuano gli Invasi a basso impatto ambientale come una delle misure da attuare per il superamento del deficit da DMV da svilupparsi all'interno di specifici Piani di Conservazione della risorsa idrica, unitamente ad un complesso di misure che riguardano diversi aspetti connessi all'uso irriguo delle acque. È appunto questa la sede opportuna di individuazione di tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dal PTA, ove saranno opportunamente programmati gli interventi necessari.

Il Programma in oggetto è già stato inviato ai servizi regionali competenti (con nota prot. 108666 del 17/9/07) e non rientra tra gli elaborati della Variante al PTCP in attuazione al PTA sottoposta ad osservazioni ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/00.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

non si rendono necessarie modifiche ai documenti.

RISERVA N. 1.4

Contenuto:

1.4 Si chiede che il Piano, a fianco delle tradizionali politiche di settore, avvii l'adozione dei criteri e delle modalità di intervento della Riqualficazione Fluviale collegandosi alla Variante generale al PTCP in itinere.

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA: Il tema della riqualficazione fluviale, coerentemente con le disposizioni del PTPR, è già trattato nel vigente PTCP all'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", con particolare riferimento alle "Zone di tutela ordinaria" (comma 2, lett. b) e, parimenti, è oggetto di approfondimento e trattazione all'interno della Variante generale del PTCP attualmente in fase istruttoria. Nello specifico, in quel contesto, è attivo un Tavolo di lavoro interdisciplinare tra Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino del Fiume Po e Autorità di Bacino del Reno, il cui compito è produrre una ridelimitazione delle fasce fluviali e della relativa

normativa di tutela, in un'ottica di concertazione dati con le Autorità di Bacino competenti e la Regione, al fine del conseguimento, su tali temi, dell'intesa ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 112/1998.

Elemento di grande importanza all'interno della citata variante generale, contestualmente al reticolo fluviale, è appunto quello della riqualificazione fluviale (si veda "Quadro Conoscitivo Preliminare – Parte Seconda – Sistema Naturale a Ambientale – Paesaggio", capitolo "2.A.3.6 LO STATO DI SALUTE DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI DEI CORSI D'ACQUA DI ORIGINE NATURALE NELLA PROVINCIA DI MODENA"). Nello specifico, un paragrafo è dedicato alla definizione di "Linee guida per la riqualificazione fluviale dei corsi d'acqua", in cui vengono delineati il significato della "Riqualificazione fluviale" e definiti i principi e gli obiettivi necessari per attuarla.

Per "Riqualificazione fluviale" il CIRF ha elaborato la seguente definizione:

"riqualificazione fluviale è un insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche, di tipo anche molto diverso (dal giuridico-amministrativo-finanziario, allo strutturale), volte a portare un corso d'acqua, con il territorio ad esso più strettamente connesso ("sistema fluviale"), in uno stato più naturale possibile, capace di espletare le sue caratteristiche funzioni ecosistemiche (geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche) e dotato di maggior valore ambientale, cercando di soddisfare nel contempo anche gli obiettivi socio-economici."

La riqualificazione fluviale rappresenta pertanto più un processo di miglioramento multiobiettivo, piuttosto che la mera soluzione a un problema specifico o l'applicazione di determinate tecniche. La "*rinaturazione fluviale*" rappresenta una specifica tipologia di interventi connessa al tema più ampio della "riqualificazione fluviale", che si pone l'obiettivo di ripristinare, in maniera più o meno spinta, un preesistente stato naturale.

La "Riqualificazione fluviale" comporta quindi un approccio culturale e rappresenta un obiettivo finalizzato a riavvicinare il più possibile i corsi d'acqua alla loro condizione naturale di organismi vivi, che evolvono nel tempo, integrati e comunicanti con il territorio circostante. In quanto approccio multidisciplinare, la "Riqualificazione fluviale" prevede una visione complessiva del territorio letto nelle sue componenti naturali e antropiche, coordinando azioni negli specifici settori di intervento: idraulico, ecologico, normativo, socio-culturale e pianificatorio. Questo processo inoltre deve avvenire coinvolgendo tutti i portatori d'interessi, in modo da promuovere un approccio partecipato, in cui sia reso esplicito che si sta scegliendo un compromesso tra obiettivi spesso di difficile conciliazione. Per la complessità della visione necessaria per la corretta messa a punto di tale strategia, è necessario che il tema della "Riqualificazione fluviale" venga trattato nel contesto della Variante Generale del PTCP. La presente Variante al PTCP in attuazione del PTA ha l'obiettivo principale di adeguare e perfezionare le disposizioni del PTA stesso, rivolte alla tutela della risorsa idrica: considerate tali premesse il Cap.4 del PTA, Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, propone finalità e misure mirate al miglioramento qualitativo del corpo idrico, in particolare alla necessità di migliorare e favorire la capacità autodepurativa dei corsi d'acqua. Questa disciplina è da considerarsi uno dei diversi obiettivi per il conseguimento della Riqualificazione Fluviale, ed in particolare quello che compete, come dispone il PTA, alla pianificazione in materia di risorse idriche.

La presente Variante al PTCP in attuazione al PTA, in seno al corpo normativo, all'art. 42B, comma 5, ha elaborato alcune disposizioni in tal senso, coerentemente con le norme regionali. L'articolato dispone la promozione di *progetti pilota per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici con contenuti anche attinenti il tema della promozione della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua*, e indicando come riferimento privilegiato, le zone di protezione di cui agli artt.28A, 28B, 28C, quali ambiti prioritari di definizione dei progetti.

Considerato quanto riportato si propone di integrare il testo normativo attraverso l'introduzione di un preciso riferimento ai temi della rinaturazione e della riqualificazione fluviale, ai fini di una maggiore chiarezza.

In ultimo si pone in rilievo come la Direttiva regionale di indirizzi di cui all'art. 36, comma 2 delle norme del PTA, relativa alle misure da applicare negli ambiti prioritari individuati dalle province (misure inerenti le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua), ad oggi non sia stata ancora emanata.

Per quanto complessivamente argomentato, si ritiene di aver fornito elementi di chiarimento utili a soddisfare il contenuto della presente riserva regionale.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

a parziale accoglimento della riserva e per le considerazioni sopra esposte, si provvederà ad introdurre rispettivamente nelle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 42 B le seguenti formulazioni:

- a) la Provincia, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR~~PSR~~), elabora ricerche e progetti pilota per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua. **Le risultanze dei citati progetti pilota saranno utilmente impiegate anche nella definizione di progetti di rinaturazione e riqualificazione fluviale da attuarsi nell'ambito del territorio provinciale;**
- b) la Provincia, nella delimitazione delle fasce fluviali (ai sensi degli artt. 17, comma 2 lett. a) e 18) in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, definisce, in rapporto alle situazioni specifiche della rete idraulica del territorio provinciale, e con particolare attenzione alle zone di protezione, di cui agli artt. 28A, 28B e 28C, gli ambiti nei quali è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (inerente misure relative le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi previsti **in tema di rinaturazione e riqualificazione fluviale.**

RISERVA N. 1.5

Contenuto:

Si chiede, per una migliore efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento qualitativo delle acque, che il Piano integri le politiche individuate con strategie mirate alla riduzione dei carichi inquinanti diffusi a protezione del reticolo naturale minore e di bonifica, attraverso la disposizione di azioni adeguate, tra le quali la realizzazione di una rete di fasce tampone.

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA. Con riferimento particolare alla riduzione dei carichi inquinanti diffusi aventi effetto sulle acque sotterranee, nonché sull'intero reticolo idrografico (corpi idrici significativi e reticolo idrografico minore e di bonifica), come

indicato nella Relazione Generale e all'art.42B comma 4 lett.c) delle Norme adottate, è prevista l'elaborazione di un *Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati* (di seguito *Piano*), quale misura supplementare: il suddetto Piano è da considerarsi programma attuativo del PTCP, ai sensi dell'art.42A, comma 6, lett.c) delle Norme adottate. Nella Relazione Generale sono indicate alcune linee guida, a riferimento per la redazione del Piano, che verranno sviluppate da un Tavolo Nitrati, costituito all'atto dell'adozione della Variante al PTCP in attuazione del PTA, ed indicato come gruppo di lavoro per l'elaborazione del Piano.

Il rimando previsto ad una fase successiva all'elaborazione della Variante dipende sostanzialmente dalle tempistiche di adeguamento del PTCP al PTA troppo ravvicinate, in considerazione di un lavoro di fondamentale importanza per il territorio modenese. Inoltre alcuni dei principali aggiornamenti conoscitivi fondamentali ed imprescindibili, a supporto dell'elaborazione del Piano stesso, sono stati approvati in corso di redazione della Variante, mentre altri sono tuttora in itinere: il Programma Regionale di Azione Nitrati (PAN), nuovo strumento normativo regionale di riferimento per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, che introduce già alcune restrizioni in merito ai quantitativi distribuibili, è stato recentemente approvato con delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007; sussistono inoltre indicazione della Regione Emilia Romagna di non addurre variazioni alla perimetrazione delle ZVN in attesa di una revisione a scala regionale (di cui per altro la Regione ha diretta competenza), anche in relazione a nuove prospettate direttive comunitarie; l'implementazione del modello di simulazione della qualità delle acque sotterranee, a cura di Arpa Ingegneria Ambientale, allo stato attuale non ha ancora reso disponibili i risultati definitivi; la Direttiva Regionale in merito alle misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, prevista all'art.36 comma 2 delle Norme del PTA non è ancora stata emanata.

Pur convenendo con il senso della riserva, le suddette considerazioni portano a rimandare necessariamente all'interno del Piano Nitrati la predisposizione di interventi ed eventuali azioni normative di tutela più incisive, finalizzate alla diminuzione e all'abbattimento dei carichi diffusi, con priorità all'interno delle aree di ricarica diretta della falda, in termini di estensioni di divieti o riduzione ulteriore dei quantitativi spandibili per ettaro, come previsto dall'*art.45 comma 2 lettera a1)* delle Norme del PTA. E' evidente infatti che le misure specifiche da adottare, per essere efficaci ed incisive, devono essere approfonditamente studiate e verificate. Infine all'interno di queste misure sarà cura del gruppo di lavoro proporre ed individuare anche specifici progetti e ricerche (di cui alla lett.a) del comma 5 dell'art. 42 B), in relazione alle aree di pertinenza dei corpi idrici, prioritariamente in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità), con particolare riferimento al reticolo naturale minore e di bonifica, responsabile della ricarica sotterranea alla stregua del reticolo principale.

Si desidera precisare inoltre che è in corso di aggiornamento la cartografia delle "aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/07", prevista dall'art. 42B comma 4 delle Norme della Variante al PTCP in attuazione del PTA. Tale strumento traduce in cartografia le disposizioni vigenti del PAN, nonché le prescrizioni indicate da altre normative aventi effetto sulla ridefinizione degli ambiti di idoneità all'utilizzazione dei reflui zootecnici e dei fanghi.

In relazione specificatamente al recepimento del Cap.4 delle norme del PTA, relativamente alle fasce adiacenti i corpi idrici, si fa riferimento a quanto indicato nella controdeduzione alla riserva regionale 1.4.

Le indicazioni relative alle misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, nell'accezione del contenimento degli inquinanti di origine diffusa, sono state infine integrate anche nel Programma Rurale Integrato Provinciale di Modena (PRIP, approvato dal Consiglio Provinciale il 12/11/07). Il PRIP richiama i principi di riduzione degli apporti ai

suoli di concimazioni chimiche e di corretta utilizzazione degli effluenti zootecnici, agevolando l'agricoltura biologica; in merito all'inquinamento da Nitrati delle acque sotterranee, propone l'impegno a garantire priorità di intervento delle misure concordate con il mondo agricolo e a individuare, all'interno delle fasce fluviali (delimitate ai sensi della normativa vigente del PTCP e del PAI), interventi quali la realizzazione di fasce tampone che determinino un aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di alta pianura, e che al contempo conservino o incrementino la biodiversità.

Considerato quanto esposto ed in coerenza con la deduzione relativa alla riserva 1.4 si è ritenuto di integrare il Piano con la modifica normativa relativa all'art. 42 B e di sviluppare le tematiche di riduzione dei carichi inquinanti diffusi a protezione del reticolo naturale minore e di bonifica nonché di realizzazione di reti di fasce tampone in una fase successiva all'approvazione della presente Variante.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

non si rendono necessarie ulteriori modifiche ai documenti rispetto a quella già citata nella deduzione alla riserva 1.4.

RISERVA N. 1.6

Contenuto:

Si chiede alla Provincia di integrare le Norme, in materia di fontanili, con indirizzi di tutela specifica (ad esempio con riguardo alle lavorazioni agricole) e generale, da integrare nelle scelte di governo del territorio, in considerazione della loro particolare importanza e fragilità, per la loro importanza ecologica e in quanto emergenze naturali della falda.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA In relazione alla riserva in esame, si fa presente che in tema di tutela dei fontanili, oltre alle disposizioni specifiche di cui all'art. 28A, comma 2.3, si applicano le disposizioni di tutela previste per le "aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" definite all'art. 28A, comma 1 lett. b), e dettagliate all'art. 28A, comma 2.2, in quanto le zone di tutela dei fontanili risultano ubicate all'interno di tali ambiti.

Al fine comunque di meglio specificare la normativa di tutela relativa, in accoglimento della riserva, con particolare attenzione alle pratiche agricole, si propone integrare il comma 2.3 dell'art. 28A con esplicito riferimento il divieto dell'utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 37, comma 1 del vigente *Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali"* (approvato con D.G.R. 16 gennaio 2007 n. 96) che rispettivamente vietano l'utilizzazione di letami concimi azotati ed ammendanti organici il primo e letami il secondo su terreni con falda acquifera affiorante.

Tale divieto è assimilabile ai Fontanili in quanto forme connesse a "falda acquifera affiorante".

Tale disciplina, di carattere generale, sarà inoltre recepita e ulteriormente specificata nella elaborazione ed aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/2007, ai sensi art. 42B, comma 4, lett. b), in fase di redazione.

Si propone dunque di integrare la normativa in materia di fontanili facendo esplicito riferimento a queste forme di tutela.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà ad integrare le norme di attuazione all'art. 28 A comma 2.3) sostituendo la formulazione attuale con la seguente:

2.3 (D) nelle zone di tutela dei fontanili, descritte al precedente comma 1 lettera c), **ai fini della tutela di tali ecosistemi, è vietato l'utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 37, comma 1 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali"**; ~~va rispettata la seguente disposizione:~~ gli strumenti di pianificazione comunali hanno il compito di:

a) ~~il PSC, o il PRG,~~ dovrà dettagliare l'ubicazione puntuale dei fontanili, prevedendo il divieto del prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile. Fanno eccezione i prelievi di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, nonché i prelievi di acque per altri usi non altrimenti soddisfacibili, autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale ai sensi di legge, in subordine ad una verifica della non interferenza negativa sulla dinamica di alimentazione del fontanile;

b) ~~Gli strumenti di pianificazione comunali possono inoltre~~ dettagliare ulteriormente le "zone di tutela dei fontanili" riportate nella Tavola n. 8 del PTCP e dettare ulteriori disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza dei fontanili ai fini della salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecologici e della qualità e della quantità della risorsa idrica.

RISERVA N. 1.7

Contenuto:

Si chiede di eliminare la Tabella 2.4.a "Tabella 1 dell'Allegato A del DM 367/2003 relativamente alle acque dolci superficiali", che fa riferimento a norma abrogata (D.Lgs. 152/1999) e di sostituirla con la tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del vigente D.Lgs. 152/2006 (art. 78 D.Lgs. 152/2006).

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA: Si rammenta che i dati di monitoraggio, riportati nel Quadro Conoscitivo, sono relativi all'anno 2005. Anche i dati conoscitivi relativi alla ricognizione di sostanze pericolose in acque superficiali sono riferiti all'anno 2005 e sono il risultato di analisi condotte con riferimento alla normativa nazionale D.M. 367/03, oggi abrogata dal D.Lgs.152/06, ma, al momento dell'effettuazione del monitoraggio, normativa vigente. Per questo motivo si è ritenuto opportuno riportare nei documenti di Piano il riferimento normativo vigente nel periodo cui si riferiscono i dati. Per una maggiore chiarezza nella comprensione dei testi, si propone di non sostituire la tabella come richiesto ma di esplicitare le argomentazioni sopra riportate nel testo della Relazione Generale.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

a parziale accoglimento della riserva si provvederà ad esplicitare che nel Capitolo 2 della Relazione Generale che la Tabella in oggetto è estratta da normativa attualmente abrogata, ivi riportata per uniformità con i dati cui si riferisce.

c) CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI ATTUAZIONE:

RISERVA N. 1.8

Contenuto:

Si chiede di mantenere i titoli degli artt. 28 e 42 del vigente PTCP, trasformando in successivi commi gli art. 28A, 28B, 28C e 42A, 42B, 42C della presente Variante.

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA: si pone in rilievo che la struttura normativa disposta in sede di Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale risponde ad un principio di coerenza con l'assetto normativo del piano regionale in materia di tutela quali-quantitativa delle acque che deve essere riportato all'interno di un Piano Territoriale di Coordinamento. In altri termini, la necessità di "tradurre" la complessità e l'articolazione delle tematiche imposte dal PTA regionale a livello di PTCP, ha indotto la costruzione dell'assetto normativo proposto nella Variante adottata, difficilmente riconducibile ad un unico articolo e successivi commi.

In merito all'art. 28: ricondurre i tre articoli 28A, 28B e 28C in un unico articolo comporterebbe gravi difficoltà nell'organizzazione della partizione interna e di conseguenza nella lettura e comprensione della norma medesima. In effetti, come è possibile notare, a seguito degli elementi di approfondimento in tema di tutela delle acque condotti dalla Regione in sede di piano, e degli ulteriori elementi di specificazione e approfondimento approntati in sede di variante del PTCP, il corpo della relativa disciplina ha assunto una mole molto più ampia rispetto alla precedente di cui al vigente PTCP (artt. 28 e 42).

Si ritiene inoltre opportuno richiamare a proposito della riserva in oggetto, che le Norme del PTA regionale, all'art. 10, comma 2 lett. a) stabiliscono che:

"2. In conformità alle disposizioni del comma precedente, i piani generali e settoriali previsti dalla legislazione regionale sono tenuti a adeguarsi al PTA, fermo restando quanto previsto dall'art.13 delle presenti norme (salvaguardia del PTA) in attesa dell'adeguamento.

In particolare entro 12 mesi dall'approvazione del PTA rientrano nell'obbligo d'adeguamento:

a) le disposizioni stabilite all'art. 28 del PTPR vigente (zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei);"

Da tale disposizione, è parso comprendere come la Regione intendesse prevedere che i contenuti dell'art. 28 del PTPR (peraltro di natura eminentemente "tecnico/prescrittiva" piuttosto che "paesistica") dovessero essere oggetto di revisione in relazione alle disposizioni del PTA, sottolineando la preminenza di tale piano, in materia di tutela delle acque, sui contenuti espressi a suo tempo in sede di PTPR.

Si pone inoltre in rilievo come l'approccio seguito nella stesura della Variante al PTCP sia stato tale da garantire il fatto che i contenuti prescrittivi di cui all'art. 28 delle Norme del PTPR, già presenti nell'art. 28 del vigente PTCP, fossero mantenuti nella scrittura delle norme adottate.

Per garantire comunque, come richiesto dalla riserva in oggetto, una migliore lettura integrativa con quanto disposto dal PTPR-PTCP (vigente), si propone di reintrodurre l'art. 28 avente come titolo "ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI" con una funzione di precisazione e quindi raccordo al vigente art. 28 del PTCP e al vigente art. 28 del PTPR.

In merito all'art. 42: come peraltro sottolineato nel *Capitolo 5. La nuova disciplina in tema di tutela delle acque del PTCP, sostitutiva delle norme di cui agli artt.28 e 42 della Relazione generale della variante in argomento*, l'art. 42 del vigente PTCP ha subito una

più profonda riscrittura in considerazione degli approfondimenti normativi condotti in sede di PTA regionale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/1999 (ora recepite nel D.Lgs 152/2006). Tali approfondimenti hanno implicato un'innovazione in tema di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, in tema di tutela qualitativa della risorsa idrica (Disciplina degli scarichi, Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati da origine agricola, Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) e in tema di tutela quantitativa della risorsa idrica (Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale, Misure per il risparmio idrico, Misure per il riutilizzo delle acque reflue). Anche l'art. 42 del vigente PTCP è stato ristrutturato in tre nuovi articoli per temi: 42 A – *“Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale”*, 42 B – *“Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica”* e 42 C – *“Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”*, fatto che permette anche una miglior lettura e consultazione delle norme, in raccordo con l'organizzazione delle corrispondenti norme regionali (norme del PTA di cui, rispettivamente, al Titolo II, Titolo III con l'eccezione delle Norme di cui al Cap. 7 Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano confluite negli artt. Art. 28 A, 28 B e 28 C, e norme di cui al Titolo IV).

In considerazione delle novità introdotte complessivamente dalla disciplina regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici previsti dal PTA che debbono essere raggiunti in concomitanza di definite stazioni di chiusura dei bacini, si è reso necessario eliminare la pregressa organizzazione normativa del PTCP che riferiva le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee a quattro zone del territorio provinciale omogenee per problematicità di tipo idrico - ambientale (zone A, B, C, D - Tavv. N. 7 e n. 8), la cui individuazione fisiografica non risulta coerente con l'assetto complessivamente delineato dal PTA, e quindi non conserva valore di attualità. In conseguenza dello stralcio di tali zone si è operata, in particolare, la riorganizzazione complessiva delle norme del vigente art. 42 del PTCP rivolte alla pianificazione comunale, in termini di indirizzi e direttive in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, riprendendone sostanzialmente i contenuti di disciplina attuali e assegnandone la relativa scrittura ai nuovi 28 A, 28 B, 28 C laddove il riferimento è agli ambiti di tutela considerati (zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano, zone di protezione delle acque superficiali), o all'art. 42 C laddove la norma riveste un carattere di applicazione generale al territorio provinciale nel suo complesso.

In Considerazione delle argomentazioni esposte, dato atto peraltro che l'art. 42 del vigente PTCP, non discende dalla disciplina del PTPR ma rappresenta un elemento di specificità e approfondimento peculiare del PTCP, a seguito della incisiva riforma normativa introdotta dal PTA regionale non si ritiene opportuno mantenere il titolo dell'art. 42 del vigente PTCP, trasformando in commi gli art. 42A, 42B, 42C, anche in considerazione dei rilievi già avanzati in relazione alle difficoltà di partizione che si incontrerebbero in un'ipotesi di accorpamento in un unico articolo.

In definitiva si propone di introdurre l'art. 28 con titolo e contenuti esposti nelle considerazioni sopraesposte, lasciando invariata l'organizzazione dell'art. 42

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

a parziale accoglimento della riserva si provvederà ad inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione, prima degli artt. 28A, 28B, 28C il seguente:

ART. 28 – ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

1. Descrizione delle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee”

- a) Le “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee” si identificano nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di

pedecollina-pianura” di cui all’art. 28A comma 1, nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano” di cui all’art. 28B, comma 1 e nelle “Zone di protezione delle acque superficiali” di cui all’art. 28C, comma 1;

b) Nelle tavole contrassegnate dal numero 1, di cui al precedente art. 5 comma 1, lett. c, sono riportate le sole delimitazioni complessive degli ambiti descritti alla precedente lett. a), disciplinati ai sensi del presente articolo;

c) Nelle tavole contrassegnate dal numero 8, di cui al precedente art. 5 comma 1, lett. e), trovano corrispondenza e compiuta specificazione le delimitazioni di cui alla precedente lett. b);

2. Disciplina delle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”

Alle zonizzazioni riportate nelle tavole 8 di cui al comma 1, lett. c), che corrispondono e specificano compiutamente le delimitazioni di cui al comma 1, lett. b), si applica la disciplina di cui ai successivi articoli 28A, 28B e 28C che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

RISERVA N. 1.9

Contenuto:

Art. 28A “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” lett. c.1): si chiede di meglio descrivere le modalità di creazione di zone controllate di infiltrazione di acque superficiali, richiamate dal fiume, per il ripascimento della falda, motivandone le modalità atte a garantirne la sicurezza.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: la definizione delle disposizioni inerenti l’esercizio delle attività estrattive nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (in particolare nei settori A, B e D) deriva direttamente dall’art. 45 delle NTA del PTA regionale. In accoglimento della riserva si propone tuttavia di integrare il disposto normativo al fine di esplicitare quali siano le modalità o meglio gli strumenti ed i soggetti cui compete l’individuazione delle modalità atte a garantire la tutela delle acque di falda nell’esercizio delle attività estrattive: in sintesi compete agli strumenti di pianificazione di settore sia provinciali che comunali (PIAE e PAE) la definizione delle analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste possono comportare. La formulazione della proposta di integrazione normativa si ritiene possa soddisfare quanto richiesto dalla riserva e risulta peraltro coerente con quanto la Regione Emilia Romagna ha espresso nella “*Relazione alle osservazioni e relative controdeduzioni*”, relativa al PTA adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 633 del 22.12.2004 (riferimento “*Controdeduzione 11g*” alla “*Osservazione 11g*”). Di seguito si riporta il contenuto dell’osservazione e della relativa controdeduzione, assunto a riferimento per la formulazione della proposta di integrazione normativa:

“Osservazione 11g *Si chiede di chiarire l’espressione “ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda (art. 45, comma 2: settore di ricarica D)*

Controdeduzione 11g *Lo sviluppo del modello concettuale e matematico delle acque sotterranee ha mostrato come la modalità di alimentazione dei corpi idrici sotterranei avvenga sia da superficie sia soprattutto da corsi d’acqua superficiali. Perciò nella individuazione delle aree di ricarica è necessario indicare il contributo dell’alimentazione da fiume come un possibile apporto diretto. Si segnala che si considera l’attività estrattiva*

una delle principali attività antropiche che interessano e modificano il rapporto falda - fiume, in riferimento sia alle fasi di scavo sia alla sistemazione finale (caratteristiche del ripristino). L'espressione "ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda" non si riferisce alle prescrizioni da adottare alla singola cava al fine di favorire tale rapporto tra acque di superficie e acque di falda; si ritiene più efficace demandare ai PIAE e poi ai PAE le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda - fiume e ai rischi e opportunità che l'attività estrattiva presenta."

Essendo la lettera c1) del comma 2 dell'art. 28A direttamente desunta dall'art. 45 del PTA regionale, si ritiene opportuno prevederne l'integrazione, in accoglimento della riserva, in coerenza con quanto affermato dalla stessa Regione Emilia Romagna nel merito.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà ad integrare il comma 2 lettera c.1) dell'art. 28A terzo alinea sulla base delle considerazioni sopraesposte.

La formulazione del terzo alinea della sopraccitata lettera diventerà la seguente (in grassetto si riporta il testo aggiunto a seguito della riserva):

- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. **Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano.**

RISERVA n. 1.10

Contenuto:

Art. 28A "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" lett. b.1): si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole "...civili e produttivi" le seguenti: "ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare)".

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: a seguito degli approfondimenti condotti anche con il Servizio provinciale Agro-Ambiente si condivide la richiesta formulata e si provvederà ad integrare le norme come richiesto

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si integrerà il testo dell'art. 28 A comma 2 lett. b.1). La formulazione diventerà dunque la seguente:

- b.1) (P) lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi **ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-ambiente**), prodotti all'esterno dei settori suddetti;

RISERVA n. 1.11

Contenuto:

Art. 28A "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" lett. c.4): si chiede di integrare il testo aggiungendo dopo le parole: "... dei suoli, dovranno" le seguenti: "favorire il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione dei cambiamenti di destinazione d'uso a fini di urbanizzazione e".

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: si condivide l'elemento di approfondimento normativo proposto con la presente riserva (si preferisce solo utilizzare il termine "promuovere", piuttosto che "favorire", che è sinonimo, per evitare un elemento di ripetizione all'interno del periodo di cui alla lett. c.4). si provvederà dunque ad integrare le norme come richiesto

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si integrerà il testo dell'art. 28 A comma 2 lett. c.4). La formulazione diventerà dunque la seguente:

c.4) i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno **promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione dei cambiamenti di destinazione d'uso a fini di urbanizzazione** e recepire nei propri strumenti urbanistici le seguenti disposizioni:

RISERVA n. 1.12

Contenuto:

Art 28c "Zone di protezione delle acque superficiali" punto 2.2 lettera e: si chiede di rivedere la formulazione prevedendo il rispetto dei VL per il parametro azoto ammoniacale di 5 mg/L per i soli scarichi di acque reflue industriali di consistenza superiore a 500/1000 AE con recapito nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa destinate ad usi idropotabili per una estensione di 10 km².

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA. La scelta normativa discende dalla ricerca di uniformità d'azione nei vari comparti, civile, industriale ed agricolo, inerenti la disciplina degli scarichi. In particolare la norma in oggetto ha carattere prevalentemente preventivo in quanto ha effetti solamente su uno scarico industriale in acque superficiali, che insiste in Comune di Montecreto, e che ha caratteristiche di valori di carico sensibilmente inferiori alle soglie proposte dalla presente riserva. Pertanto la misura deve essere intesa in senso totalmente precauzionale e rivolta all'instaurarsi di futuri insediamenti con scarico in acque superficiali, al fine di mantenere e migliorare la qualità del corpo idrico oggetto di prelievo a scopo idropotabile.

L'opzione di prevedere il rispetto di VL più restrittivi per il parametro azoto per i soli scarichi di acque reflue industriali di consistenza superiore a 500/1000 AE, porterebbe ad escludere il caso citato ed avrebbe effetti solamente su potenziali attività di dimensioni significative che, si presuppone, difficilmente possono interessare la realtà territoriale montana locale. A parziale accoglimento della riserva, si ritiene comunque corretto individuare un limite di consistenza a cui applicare la norma, in particolare un valore soglia uguale o superiore a 200 AE, in analogia con le tecnologie depurative richieste per la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati di pari consistenza. In tal modo i valori di concentrazione dell'azoto ammoniacale richiesti agli scarichi (5mg/l), sono ottenibili con un trattamento secondario efficiente.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

a parziale accoglimento della riserva si provvederà alla modifica dell'art. 28 C comma 2 lett. e) introducendo la soglia di riferimento per l'applicazione della disposizione.

La formulazione diventerà dunque la seguente:

e) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'autorità competente dovrà valutare la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori delle porzioni di bacino di cui al precedente comma **1, lett. b)**, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, ovvero direttamente

attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per tutte le attività di consistenza pari o superiore a 200 AE che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali nelle aree definite alla precedente comma 1, lett. b), si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;

RISERVA n. 1.13

Contenuto:

Art. 42B "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica", punto 4 "Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola (artt. 29 e 30 delle norme del PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA)", lettera a.1): si chiede l'eliminazione del secondo alinea.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: La scelta di inserire le aree di possibile alimentazione delle sorgenti come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola è una proposta della Provincia di Modena, originale per il territorio regionale, che fu formalizzata con atto D.G.P. n.572 del 1998. Le motivazioni di tale scelta furono nella direzione di conferire maggiore tutela alle sorgenti pubbliche, captate ad uso idropotabile, nonché a quelle di interesse paesaggistico-naturalistico, per necessità di omogeneizzare la tutela della risorsa più pregiata così come si configurava quella dei campi acquiferi presenti in area di alta e media pianura. Per le aree montane così delimitate dovevano quindi valere le stesse disposizioni indicate dalla L.R.50/95 e dalla D.G.R.570/98.

Dalla definizione di aree di possibile alimentazione delle sorgenti quali zone vulnerabili da nitrati discese anche la *cartografia e relativa normativa tecnica delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi biologici* (ultima versione sancita e approvata con la stessa D.G.P. n.572/98) che costituisce la prima mappa, ancora vigente, riferimento per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici sul territorio.

Ora, anche se l'assetto territoriale così prefigurato è stato approvato come parte integrante del Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005), vedasi i riferimenti al paragrafo 0.1.3.2. nonché alla Figura 1.9 della Relazione Generale, si ritiene tecnicamente corretta la riserva, in quanto opera nell'ottica di non diminuire le tutele già presenti e consolidate sul territorio. Anche se non propriamente richiamata nel testo della riserva, la disposizione più cogente sul territorio montano, ovvero il mantenimento del limite dei 170 kgN/anno*ha all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti (art.28B, comma 1 lett.b delle Norme di Attuazione della Variante al PTCP in attuazione del PTA) verrà infatti mantenuta dall'Amministrazione provinciale, Area Ambiente in accordo con Area Agricoltura. L'esclusione di queste aree dalla zonizzazione ZVN comporterà quindi solo il decadimento di quella serie di disposizioni normative contenute nel Titolo II del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali", - criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti, relative in particolare agli stoccaggi degli effluenti (capacità, dimensionamento, requisiti costruttivi dei contenitori, differenze sulla base dei cluster degli allevamenti), considerate troppo pesanti dal punto di vista delle implicazioni amministrative per la tipologia degli allevamenti montani e valutate sulla base del rapporto carico impattante/benefici ambientali: si sottolinea nuovamente che verrà mantenuta invece la prescrizione sui quantitativi massimi in titolo di azoto, di effluenti zootecnici distribuibili sul territorio, considerata invece strategica per la tutela delle acque.

In definitiva si considera di aver mantenuto il medesimo livello di tutela introdotto al momento della scelta di considerare le zone di alimentazione delle sorgenti alla stregua delle ZVN, modificandone solo la definizione in quanto alla luce delle disposizioni del PAN, che per le ZVN agiscono su molteplici aspetti anche non direttamente connessi alla tutela delle acque, creerebbe inutili appesantimenti amministrativi senza nuovi benefici ambientali.

Pertanto osservando la massima attenzione a non diminuire i livelli di tutela più importanti, all'interno delle "aree di possibile alimentazione delle sorgenti", si accoglie la presente riserva.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si stralcerà il secondo alinea richiesto dall'art. 42 B comma 4 lett. a.1 e si provvederà contestualmente ad integrare l'art. 28 B comma 2.1 lett. b) la cui formulazione diventa la seguente:

- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 4 ~~del PTCP in relazione alle Zone non vulnerabili~~ ~~(in relazione alle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola)~~ **e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali"(PAN);**

RISERVA n. 1.14

Contenuto:

Art. 42C "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica" punto 2 "Misure per il risparmio idrico (Titolo IV, Capitolo 2 delle norme del PTA), lett. d.1.2) : si chiede di fare esplicito riferimento al sistema IRRINET adottato dalla Regione Emilia-Romagna. Contestualmente si suggerisce di utilizzare la denominazione di Piano di Sviluppo Rurale (PSR) anziché quella di Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), come disposto dalla Commissione europea.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: Come suggerito si rettifica la dizione Piano Regionale di Sviluppo Rurale PRSR in Piano di Sviluppo Rurale PSR utilizzata nel corpo delle norme, e si introduce il riferimento al sistema IRRINET come richiesto.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà a sostituire l'art. Art. 42C, comma 2, lett. d.1.2) con la formulazione di seguito riportata:

d.1.2) (D) deve essere incentivata, anche in specifici piani settoriali, quali ad esempio il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al **Piano di Sviluppo Rurale (PSR)**, contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui alla lettera precedente, la prassi di forniture idriche oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici o newsletter) e/o telefonica (call center), **tenendo quale riferimento il sistema IRRINET adottato dalla Regione Emilia Romagna;**

d) **CON RIFERIMENTO AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI:**

RISERVA n. 1.15

Contenuto:

Si chiede di riportare sulle tavole 1 (Sistema Ambientale) del PTCP vigente il perimetro identificante l'areale complessivo su cui agiscono le tutele previste per le tre zone di protezione a), b), c) definite nell'adeguamento al PTA.

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: si accoglie la presente riserva modificando, come richiesto, la Tavola 1 adottata in sede della presente variante introducendo gli aspetti connessi alla tutela delle acque superficiali e sotterranee (intendo che la riserva si riferisce alla necessità di evidenziare tutti gli aspetti connessi alla tutela delle acque oggi definiti in seguito all'approvazione del PTA). Si ritiene opportuno dunque riportare "l'outline" delle Zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali (di cui agli artt. 28 A, 28B e 28C), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" (di cui all'art. 28) ed inserendo in legenda una nota esplicativa di tale delimitazione grafica (con rimando alla tavola 8 della Variante) e all'articolo 28 inserito a seguito della riserva n. 1.8. Si ritiene che la soluzione adottata in accoglimento della riserva consenta di garantire una corretta "lettura" della tavola medesima e allo stesso tempo l'omogeneità con quanto contenuto nel vigente PTPR.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvederà a modificare la Tavola 1 della variante come sopra descritto, ossia inserendo "l'outline" delle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e relativo riferimento in legenda.

RISERVA n. 1.16

Contenuto:

Si chiede la revisione della tavole n. 14.1 e 14.2 "Carta delle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola" escludendo le porzioni di territorio collinare montano relative alle "aree di possibile alimentazione delle sorgenti" già comprese nelle tavole 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 della "Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".

Deduzione:

Riserva ACCOLTA: Sulla base dei contenuti della controdeduzione n.1.13, si accoglie la presente riserva stralciando le aree di possibile alimentazione delle sorgenti. Si coglie inoltre l'occasione per esplicitare distintamente in cartografia ed in legenda le ZVN (ai sensi dell'art. 30 delle Norme del PTA) e le ZVN assimilate (ai sensi dell'art. 2 comma 1 2° e 3° alinea del PAN) così come dettagliate nell'art. 42 B comma 4 lettera a).

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

in accoglimento della riserva si provvede a stralciare dalla Tavola 14 le zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare-montano e ad esplicitare distintamente le ZVN e le ZVN assimilate. La "Carta delle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola" suddivide il territorio modenese in:

- Zone Vulnerabili ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA;
- Zone assimilate ai sensi del PAN (D.G.R. 96/07)
- Zone non vulnerabili o zone ordinarie.

e) **CON RIFERIMENTO ALLA VALSAT:**

RISERVA n. 1.17

Contenuto:

Si chiede di coordinare le “direttive in materia di sostenibilità ambientale” di cui all’articolo 42C delle Norme Tecniche di Attuazione con le azioni generali e integrative descritte nella Valsat. E’ opportuno, inoltre, che la Valsat del PTA, contenga criteri anche per la redazione delle Valsat dei PSC. A tal fine, riprendendo gli indirizzi e le misure “in materia di sostenibilità ambientale”, descritti nelle norme del Piano stesso, la Valsat del PTA dovrà meglio esplicitare, gli obiettivi e gli indicatori di sostenibilità cui si dovranno attenere i piani urbanistici attesi.

Deduzione:

Riserva PARZIALMENTE ACCOLTA: in riferimento alla prima richiesta formulata, si provvede come richiesto a coordinare i contenuti della Valsat di cui al Cap. 3 “Valutazione del PTA”, con riferimento ai principi di tutela assunti in sede di scrittura del corpo normativo della Variante, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 42C, comma 3 “Direttive in materia di sostenibilità degli insediamenti in tema di tutela quantitativa della risorsa idrica”.

Il secondo punto della presente riserva 1.17 (...“E’ opportuno, inoltre, che la Valsat del PTA, contenga criteri anche per la redazione delle Valsat dei PSC..”..) si ritiene di difficile soddisfacimento nella sede specifica della presente variante, considerata la difficoltà di individuare indicatori di sostenibilità rivolti ad ambiti d’analisi territoriale che richiedono una visione più complessiva ed organica dei temi urbanistici (PSC, POC, RUE, PUA), sede che si ritiene di individuare più appropriatamente nella Variante generale attualmente in fase di elaborazione.

Si sottolinea inoltre come il PTA Regionale non abbia individuato al proposito degli indicatori "guida", fatto per cui potrebbero crearsi dei problemi “d’interfaccia” tra la nostra provincia e quelle confinanti, attraverso l’adozione di approcci differenti a medesime tematiche, anche in fase di eventuale co-pianificazione, laddove, ad esempio, è condiviso lo stesso bacino idrografico.

Si fa inoltre presente, in considerazione del valore strategico di tali temi, come la Regione stessa stia approntando (di concerto con ARPA, le Province, le ATO e le Autorità di bacino) un “Programma di verifica dell’efficacia del PTA”, all’interno del quale è prevista l’individuazione di opportuni indicatori prestazionali e descrittivi da utilizzare in particolare per le valutazioni dell’efficacia delle scelte di piano al livello provinciale, dalle cui risultanze potranno emergere elementi utili per i riscontri e le valutazioni da effettuarsi al livello comunale.

Per le motivazioni esposte si ritiene di non procedere alla definizione dei criteri per la redazione delle Valsat dei PSC.

Modifiche ai documenti della Variante al PTCP in attuazione del PTA adottata:

a parziale accoglimento della riserva (prima richiesta) si provvederà a modificare opportunamente il Capitolo 3 della Valsat.